



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
20^a Seduta
Venerdì 25 giugno 2021

Deliberazione n. 140 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Proroga dei termini di cui al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 47/2011.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 16, assenti 14

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati, separatamente, i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 14, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 140 del 25 luglio 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL COMMA 4
DELL'ARTICOLO 38 DELLA L.R. 47/2011

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2021.

Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge si rende necessaria per ovviare alle problematiche legate alla riprogrammazione delle opere pubbliche a valere sui fondi regionali. In particolare, l'intervento di novellazione del comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 47/2011 intende permettere una estensione temporale dei termini ivi previsti, per gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1 ° gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori avviene normalmente entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, pena la revoca del finanziamento. L'integrazione, invece, permetterà di godere di un tempo di "diciotto mesi" se l'inizio dei lavori è rientrato nel periodo di emergenza da Covid-19.

La natura indifferibile ed urgente della presente legge, che intende dare efficaci risposte alla crisi economica e sociale in atto, a causa della quale si sono acuite le difficoltà di iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento nell'attuale regime di prorogatio, trova fondamento normativo nel decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021), in cui, all'articolo 1, comma 2, si prevede che "Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria".

La presente legge si compone di tre articoli, come di seguito descritti.

L'articolo 1 posticipa il termine di cui al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 47 /2011, da sei mesi a diciotto mesi, per l'inizio dei lavori ivi previsto, pena la revoca del finanziamento se l'inizio lavori ricade nel periodo di emergenza da Covid-19.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis), decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proroga del termine di cui all'articolo 38, comma 4 della l.r. 47/2011, che si introduce con l'articolo 1 della presente legge, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari sul bilancio regionale, atteso che si tratta di una modifica di carattere esclusivamente ordinamentale.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1- Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che proroga il termine di cui all'articolo 38, comma 4 della l.r. 47/2011			0,00 €
Art. 2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria			0,00 €
Art. 3	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge			0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, in considerazione della natura ordinamentale delle disposizioni in essa contenute. Pertanto, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione degli oneri.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria. La legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 38 della l.r. 47/2011)

1. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), dopo le parole: "provvedimento di finanziamento" sono aggiunte le seguenti: ", oppure entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento, se l'inizio dei lavori ricade nel periodo di emergenza COVID-19.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.